



13990/14

90

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni - Presidente -
Mario Gentile
Aldo Aceto - Relatore -
Andrea Gentili
Alessio Scarcella

Sent. n. sez. 3^{SP}
CC - 11/02/2014
R.G.N. 18786/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
nel procedimento nei confronti di
Masi Marco, nato a Genova il 03/06/1968

avverso l'ordinanza del 19/04/2013 del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto dep. il 26 aprile 2013, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 19 aprile 2013 con la quale il Tribunale di Genova aveva respinto l'appello proposto dallo stesso pubblico ministero avverso il decreto del 22/02/2013 con il quale il Giudice per le indagini presso quello stesso Tribunale, sull'ipotizzata

sussistenza del delitto di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un ammontare complessivo, riferito al periodo di imposta 2009, di € 81.265,37), aveva disposto il sequestro preventivo di carte prepagate, somme di danaro depositate su conti correnti intestati o cointestati a Masi Marco, nonché libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento, di beni mobili custoditi all'interno di cassette di sicurezza di cui il Masi avesse la disponibilità, di beni mobili registrati e di beni immobili a lui intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico, di cui avesse la disponibilità, anche in relazione alla sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Logistica Soc. Coop., sino alla concorrenza di € 81.265,37.

2. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 322-*ter*, cod. pen., 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, 1, lett. e), 10-*ter* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 240 cod. pen., e lamenta che il provvedimento di sequestro preventivo avrebbe dovuto essere emesso anche nei confronti della società cooperativa della quale il Masi era legale rappresentante.

Secondo il ricorrente, il tribunale del riesame, nell'avallare la scelta del giudice di prime cure di limitare l'efficacia del sequestro al solo legale rappresentante della società cooperativa, avrebbe errato nel qualificare la cd. confisca per equivalente come sanzione accessoria alla pena principale prevista per il reato tributario, inapplicabile, in quanto tale a soggetti diversi dall'autore del reato.

Il tribunale, inoltre, avrebbe anche errato nell'escludere la confisca per equivalente fondando il suo ragionamento sulla mancata inclusione dei reati tributari nell'elenco dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 e segg., d.lgs. 8 giugno 2001, n. 831, per i quali è prevista la confisca di cui all'art. 19, stesso d.lgs., anche nei confronti delle persone giuridiche. In realtà, sostiene il pubblico ministero ricorrente, la confisca per equivalente andrebbe ricondotta alla categoria delle misure di sicurezza non retroattive e la sua natura sanzionatoria circoscritta alla sola non retroattività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Il pubblico ministero ricorrente lamenta il fatto che il giudice per le indagini preliminari non aveva disposto il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-*ter*, comma 1, ultima parte, cod. pen.) anche dei beni della Cooperativa Logistica Servizi Soc. Coop., di cui il Masi era legale rappresentante.

Il giudice per le indagini preliminari aveva affermato, sul punto, che la natura di sanzione penale della confisca per equivalente ne impedisse l'applicabilità a soggetto diverso dall'autore del reato, non essendo a tal fine sufficiente il rapporto di immedesimazione organica del legale rappresentante con l'ente concretamente beneficiario delle sue condotte e non essendo, peraltro, espressamente consentita la confisca per equivalente, a danno dell'ente, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 24 e segg., d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 19, d.lgs. 231/2001, cit.). Il sequestro (e dunque la confisca) dei beni della società legalmente rappresentata dall'autore del reato, aveva concluso, sarebbe possibile solo in caso di accertata disponibilità da parte di quest'ultimo dei beni in questione, anche nella sua veste di legale rappresentante (ed, in effetti, occorre ricordare che il decreto di sequestro, impugnato dal pubblico ministero ricorrente, riguardava tutti i beni di cui il Masi avesse comunque la disponibilità).

Il Procuratore della Repubblica ricorrente, invece, sostenendo che <<la confisca del prezzo/profitto/provento/prodotto del reato va (...) ricondotta alla categoria delle misure di sicurezza non retroattive e la natura sanzionatoria della confisca per equivalente va circoscritta alla sola non retroattività>>, ritiene comunque confiscabili (e dunque sequestrabili), per equivalente, i beni della società che ha concretamente beneficiato del reato tributario commesso dal legale rappresentante nel suo interesse, non potendosi comunque ritenere persona estranea al reato chi partecipi all'utilizzazione del profitto.

Sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni Unite penali di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert) che hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

«È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica».

«Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio».

«Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato».

«La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato».

Ricordato che occorre tenere ben distinti la confisca diretta (e dunque il sequestro) dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, o che derivano dal loro investimento o trasformazione in altri beni (confisca sempre consentita a norma dell'art. 240, comma 1, cod. pen.), nonché dei beni di cui l'autore del reato abbia l'effettiva disponibilità perché intestati a società "schermo", dalla confisca per equivalente, che cade su beni diversi da quelli confiscabili a norma dell'art. 240 cod. pen. e che ha natura sanzionatoria (principio già affermato dalla Sez. U. n. 18374 del 31/01/2013, Adami, pure richiamata in motivazione), le Sezioni Unite hanno senza mezzi termini affermato come <<non sia possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare, come affermato in numerose pronunzie (Sez. 3, n. 42476 del 20/09/2013, Salvatori, Rv. 257353; Sez. 3, n. 42638 del 26/09/2013, Preziosi; Sez. 3, n. 42350 del 10/07/2013, Stigelbauer, Rv. 257129; Sez. 3, n. 33182 del 14/05/2013, De Salvia, Rv. 255871, già citata; Sez. 3, n. 15349 del 23/10/2012, dep. 2013, Gimeli, Rv. 254739; Sez. 3, n. 1256 del 19/09/2012, dep. 2013, Unicredit s.p.a., Rv. 254796; Sez. 3, n. 33371 del 04/07/2012, Failli; Sez. 3, n. 25774 del 14/06/2012, Amoddio, Rv. 253062; Sez. 6, n. 42703 del 12/10/2010, Giani). In una simile ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all'ente non si attegga alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in "apparente" vantaggio dell'ente ma, nella sostanza, a favore proprio>>.

Le Sezioni Unite hanno, peraltro, espressamente escluso che il rapporto di immedesimazione organica esistente tra il soggetto indagato e la società da lui rappresentata possa consentire (come pure sostenuto in alcune pronunce di questa Corte) la confisca per equivalente, trattandosi di argomento che <<trascura che il rapporto fra ente ed un suo organo, di per sé, non è suscettibile di fondare l'estensione della confisca per equivalente, che si basa su specifiche disposizioni di legge, tanto più che è persino possibile che la persona giuridica, attraverso altri organi, promuova azione di responsabilità verso il suo amministratore che l'ha esposta a responsabilità (civile)

conseguente a reato (...) Nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità amministrativa e non una responsabilità penale degli enti (ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), sicché comunque la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso. In ogni caso il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti conseguente a reato, non contempla i reati tributari fra quelli per cui è prevista tale responsabilità amministrativa della persona giuridica (...) tale confisca (ed il sequestro alla stessa finalizzato) - prosegue la Corte - non può avvenire ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato d. lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. (Sez. 3, n. 1256 del 19/09/2012, dep. 2013, Unicredit, Rv. 254796)>>.

E questo argomento pare alla Corte decisivo per escludere la confisca per equivalente (e dunque il sequestro preventivo), come sanzione principale e autonoma, in caso di reati tributari commessi in favore dell'ente, essendo essi esclusi dal novero dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231/2001.

Peraltro, quand'anche si volesse accedere, in ipotesi qui non accolta, alla tesi del pubblico ministero ricorrente, va ricordato che, come giustamente affermato da Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239923, non è comunque consentito il sequestro preventivo dei beni confiscabili a norma dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (costituenti il profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente), stante l'espresso richiamo dell'art. 53, stesso decreto, alla sola confisca di cui all'art. 19 (che, giusta la disposizione di cui all'art. 9, la qualifica come "*sanzione amministrativa*"), non anche a quella di cui all'art 6.

La confisca prevista da quest'ultima norma, infatti, è strutturalmente diversa da quella di cui all'art. 19, perché volta non a sanzionare bensì <<a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente>> (Sez. U, Fisia Italimpianti Spa, cit.). Proprio per questo può essere disposta anche in assenza di colpa da parte dell'ente nel cui interesse o vantaggio le persone di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), hanno commesso il reato presupposto.

Sulla base di tali premesse, il ricorso deve essere respinto.

Il ricorrente, infatti, non si lamenta del fatto, né deduce che sono stati illegittimamente esclusi dal sequestro beni di proprietà della cooperativa aggredibili direttamente ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., o comunque perché riconducibili alla effettiva titolarità del Masi, sul rilievo, mai dedotto, che

la stessa fungesse da mera interposta (tanto più che, con riferimento a questo specifico aspetto, il giudice aveva comunque consentito il sequestro dei beni di cui l'indagato avesse la disponibilità).

Egli pone una questione di diritto relativa alla astratta confiscabilità, per equivalente (e dunque sequestrabilità in via preventiva), dei beni intestati, o in disponibilità esclusiva dell'ente beneficiario del reato tributario consumato a suo vantaggio dal legale rappresentante; questione che, alla luce della giurisprudenza e dei riferimenti normativi qui richiamati, deve essere risolta nel senso accolto dal giudice per le indagini preliminari e dall'ordinanza impugnata.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Così deciso l'11/02/2014.

IL Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Claudia Squassoni

